Allegato A)

REGIONE
TOSCANA

Bando per il sostegno dei soggetti esercenti la distribuzione e il commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche su tutto il territorio regionale, compresi i comuni della Toscana diffusa di cui alla LR. n.11 del 4/2/2025 e ss.mm.ii.

Indice

1. FINALITÀ E RISORSE
   1.1 Finalità e obiettivi
   1.2 Dotazione finanziaria

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
   2.1 Destinatari/Beneficiari
   2.2 Requisiti di ammissibilità
   2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

3. TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO
   3.1 Tipologia del contributo
   3.2 Misura del contributo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
   4.1 Soggetto gestore
   4.2 Presentazione della domanda
   4.3 Dichiarazioni e documentazione obbligatoria a corredo della domanda

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE
   5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
   5.2 Istruttoria di ammissibilità
   5.4 Cause d'inammissibilità
   5.5 Concessione dell'agevolazione
   5.6 Controlli successivi alla presentazione della domanda
   5.7 Rinuncia all'agevolazione

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE

7. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI
   7.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale
   7.2 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione
   7.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

7.4 Sanzioni

8. DISPOSIZIONI FINALI
8.1 Trattamento dei dati personali ai sensi de del Reg. UE/679/2016
8.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
8.3 Disposizioni finali

9. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. FINALITA' E RISORSE

1.1. Finalità e obiettivi

I dati disponibili rilevano una forte crisi delle edicole in Toscana, che riflette il trend nazionale negativo caratterizzato da una contrazione costante dei punti vendita a causa del calo della lettura della carta stampata e della concorrenza del digitale. Secondo i dati diffusi da Unioncamere e dallo SNAG, la Toscana nel periodo tra il 2023 e i primi mesi del 2024 contava circa 1.148 edicole attive, con un calo netto del 16,2% rispetto al quadriennio precedente. I dati Confcommercio aggiornati a luglio 2025 hanno inoltre evidenziato come, in tutta l'area metropolitana fiorentina, la rete sia drammaticamente passata da quasi 500 rivendite a poco più di un centinaio.
Questo scenario di progressivo impoverimento del tessuto commerciale e culturale del territorio impone una profonda riflessione sul valore non solo economico di tali presìdi: le edicole rappresentano infatti un insostituibile punto di divulgazione, di informazione e cultura, offrendo una vasta gamma di giornali, riviste, libri ed altri materiali stampati, e contribuendo in misura sostanziale alla diffusione della conoscenza ed al libero scambio di idee all'interno della società. Le edicole costituiscono, soprattutto nei comuni più piccoli, un vero e proprio centro di aggregazione e punto di riferimento importante per la comunità, diventando luogo d'incontro e socializzazione dove le persone spesso si fermano per scambiare opinioni o discutere le notizie del giorno, contribuendo a rappresentare il senso di comunità e promuovendo il dialogo civico.
Tali considerazioni assumono una valenza ancora più cruciale se riferite ai territori della "Toscana Diffusa" di cui alla LR. n.11 del 4/2/2025, dove la rarefazione dei servizi e delle attività di prossimità rischia di accentuare l'isolamento delle comunità locali e di privarle di presìdi democratici essenziali. È dalla consapevolezza del valore insostituibile di questa rete, e della necessità di contrastarne il declino, che emerge la necessità di intervenire tempestivamente con adeguate e concrete misure di sostegno a tutela e salvaguardia delle edicole toscane.

Il presente Bando interviene quindi a sostegno dei soggetti esercenti la distribuzione e il commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni in tutto il territorio regionale, in considerazione dell'importante funzione che tali rivendite svolgono per la diffusione dell'informazione e come presidi di socialità, comunicazione e aggregazione.

1.2. Dotazione finanziaria.

La dotazione finanziaria disponibile destinata all'attivazione del presente intervento è pari ad euro 450.000,00.

Il finanziamento di euro 450.000,00 è così suddiviso:

- 200.000,00 euro per i destinatari di cui al successivo paragrafo 2.1.lett. A);
- 200.000,00 euro per i destinatari di cui al successivo paragrafo 2.1.lett. B);
- 50.000,00 euro per i destinatari di cui al successivo paragrafo 2.1.lett. C).

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Destinatari/Beneficiari

Possono presentare domanda:

A) Soggetti iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA (risultanti impresa attiva), oppure titolari di una Partita IVA attiva*, esercenti punti vendita con sede nei territori classificati come "Toscana diffusa" (L.R. n. 11/2025 "Valorizzazione della Toscana diffusa" e DCR n. 10/2025 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025." così individuati:

a1- soggetti come sopra specificati, esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicole) - codice Ateco[1] primario 47.62.10 "Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche";

a2 - limitatamente ai Comuni privi di soggetti esercenti punti vendita esclusivi di cui al punto a1): soggetti come sopra specificati, esercenti punti vendita di merci che siano abilitati alla vendita di giornali e altre pubblicazioni periodiche - codice Ateco secondario 47.62.10 "Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche".

B) Soggetti iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA (risultanti impresa attiva), oppure titolari di una Partita IVA attiva*, esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicole) - codice Ateco primario 47.62.10 "Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche" aventi sede su tutto il restante territorio regionale.

C) Soggetti iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA (risultanti impresa attiva), oppure titolari di una Partita IVA attiva, che esercitino attività di distribuzione con codice Ateco 46.18.3 "Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di libri, giornali, riviste e articoli di cancelleria" il cui codice Ateco 2007/2022 fosse 82.99.20 "Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste".

L'elenco dei Comuni e la rappresentazione cartografica dei territori della "Toscana diffusa" è disponibile nella pagina web dedicata:
https://www.regione.toscana.it/toscana-diffusa/i-comuni

In riferimento ai comuni classificati "parzialmente montani" e che pertanto risultano inseriti nell'elenco "Toscana diffusa" limitatamente alle zone montane, (aggiornamento alla NADEFR 2025

[1] I codici Ateco sono consultabili al seguente link: https://www.istat.it/classificazione/documenti-ateco/

* compresi punti vendita gestiti da Associazioni, purché con codice ATECO 47.62.10

di cui alla DCR 10/2025 sopra richiamata), il soggetto richiedente risulta ammissibile solo qualora abbia sede operativa (nel caso dei punti vendita di cui alla lettera A – a1 e a2) o svolga la propria attività (nel caso dei distributori di cui alla lettera B) nella porzione di superficie comunale classificata come territorio montano. In questo caso, il richiedente dovrà dichiarare di avere sede operativa (nel caso dei punti vendita) o di svolgere la propria attività (nel caso dei distributori) nella parte montana del territorio, indicando gli estremi catastali identificativi (Codice Comune/Foglio /Particella / Subalterno / Cat…) e verificando tale condizione sul webGis Geoscopio della Regione Toscana raggiungibile al seguente link:
https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/toscanadiffusa.html (utilizzando "Trova" nella sezione "Guida").
Qualora il richiedente abbia sede operativa (nel caso dei punti vendita) o svolga la propria attività (nel caso dei distributori) in particella/e catastale/i ricadente/i solo parzialmente in territorio "montano", lo stesso è considerato ammissibile.

2.2. Requisiti di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda tutti i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti, soggetti a dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000:

a) essere iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA e risultare impresa attiva, oppure essere titolari di una Partita IVA attiva;
b) avere sede operativa:
nei territori della Toscana diffusa nel caso di punti vendita di cui al paragrafo 2.1.lettera A) – a1 e a2
nei restanti territori della Toscana nel caso di punti vendita di cui al paragrafo 2.1.lettera B) o svolgere la propria attività in Toscana nel caso di distributori di cui al paragrafo 2.1.lettera C);
c) per i destinatari di cui al paragrafo 2.1. lettera A) e B) avere come attività primaria (o secondaria nel caso dei soggetti sopra identificati come a2) il codice Ateco: 47.62.10 "Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche"; per i destinatari di cui al paragrafo 2.1 lettera C) avere come attività primaria il codice Ateco 46.18.3 "Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di libri, giornali, riviste e articoli di cancelleria" il cui codice Ateco 2007/2022 fosse 82.99.20 "Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste";
d) non trovarsi in una delle seguenti posizioni, né avere in corso di definizione un procedimento per la relativa dichiarazione:

* fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
* una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
* liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali verificabile attraverso il DURC; ovvero nel caso di non assoggettabilità dell'iscrizione Inps e Inail, tramite la compilazione di apposito modello che sarà allegato al Bando;
f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF").

g) se il soggetto richiedente svolge attività promiscua (con più codici ATECO assegnati) potrà presentare domanda solo ed esclusivamente per l'attività relativa al codice Ateco di cui ai precedenti punti A) (a1 e a2) B) e C);
h) il titolare di Partita IVA/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14;
i) il titolare di Partita IVA/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti l'emanazione del bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

1) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
2) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000: • delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I); • delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
3) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006: • art. 29-quattuordecies; • Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II; • Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I; • Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale"; • Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
4) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro: • omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001); • reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.; • gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008); • reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999); • reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
5) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
6) bancarotta fraudolenta;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Fermo restando quanto sopra, il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è altresì soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. In sede di controlli l'amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di chiedere al beneficiario di esibire tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente l'effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e vengono autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando o nei modelli allegati allo stesso (ad eccezione del requisito di cui al paragrafo 2.2, lettera e), che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica).

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:
- verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g).
- verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui alle lettere f), h) e i) a valere sulle domande presentate, come precisato al successivo paragrafo 5.5.

Fermo restando quanto sopra, il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è altresì soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. In sede di controlli l'amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di chiedere al beneficiario di esibire tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente l'effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

3. TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO

3.1 Tipologia del contributo

L'intervento consiste nella concessione di un contributo in conto esercizio in applicazione della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (De Minimis).

3.2 Misura del contributo

La dotazione finanziaria disponibile è destinata per 200.000,00 euro alla concessione di contributi ai soggetti come specificato al paragrafo 2.1, lett. A) (a1 e a2), per 200.000,00 euro alla concessione di contributi ai soggetti come specificato al paragrafo 2.1, lett. B), per 50.000,00 euro alla concessione di contributi ai soggetti come specificato al paragrafo 2.1, lett. C)

La misura del contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari come sopra indicati è determinata con i seguenti massimali:

Per i soggetti di cui al paragrafo 2.1 lettera A) (a1 e a2) e di cui al paragrafo 2.1 lettera B), fino a un massimo di euro 600,00 per ciascun soggetto;

Per i distributori come specificato al paragrafo 2.1, lettera C), fino a euro 180,00 per Comune servito. Qualora un Comune sia servito da più distributori, il contributo sarà ripartito in parti uguali tra ciascun distributore.

Per le tre tipologie di beneficiari:

- qualora lo stanziamento previsto per la specifica tipologia di beneficiario (A,B,C) non sia in grado di soddisfare integralmente le richieste presentate, l'Amministrazione procederà al riparto delle risorse disponibili tra tutti i richiedenti aventi diritto, in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, con rimodulazione dei massimali come sopra definiti;

- qualora lo stanziamento previsto per la specifica tipologia di beneficiario (A,B,C) risulti eccedente in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, l'Amministrazione procederà al riparto delle risorse disponibili tra tutti i richiedenti aventi diritto, in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, con rimodulazione dei massimali come sopra definiti.

Qualora successivamente alla pubblicazione del presente bando si rendessero disponibili ulteriori risorse, queste saranno destinate a questo stesso bando con successivo atto dell'Amministrazione.

3.3. Cumulo

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (regolamento CE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023)

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Per la gestione del presente bando, ai sensi della LR 28/2008 come integrata con LR 50/2014, è stata individuata Sviluppo Toscana SpA.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID Livello 2 o CNS al sistema informativo all' indirizzo: https://bandi.sviluppo.toscana.it/edicoledistributori2026, a partire **dalle ore 10:00 del 24.11.2026 fino alle ore 16:00 del 15.12.2026.**

La domanda consiste nella compilazione di un formulario online e si formalizza al momento della chiusura della compilazione mediante apposito pulsante. La domanda non necessita di essere firmata digitalmente. Al momento della chiusura verrà attribuito e reso pubblico al presentatore il protocollo di ricezione.

La domanda può essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il cui titolo verrà riscontrato, in caso di imprese tramite visura camerale, negli altri casi tramite documentazione probatoria da allegare alla domanda.

La domanda di contributo si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana SpA secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.

La domanda di contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di contributo. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di contributo deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda presentata da persona non titolata alla rappresentanza, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste.
Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:

• per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda:
edicoledistributori@sviluppo.toscana.it

• per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale:
supportoedicoledistributori@sviluppo.toscana.it

4.3 Dichiarazioni e documentazione obbligatoria a corredo della domanda

La domanda di contributo è il documento generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana SpA al momento di chiusura della compilazione. Ai fini dell'istruttoria fanno fede i dati inseriti in domanda e presenti sul sistema informatico.

La domanda di contributo contiene le dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 relative ai seguenti requisiti: (vedi paragrafo 2.2)

• Deggendorf (requisito lettera f);
• Rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito lettera h);
• Precedenti penali (requisito lettera i).

il titolare di Partita IVA/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato:

- nei cinque anni precedenti l'emanazione del bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:
- associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000: • delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I); • delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- -reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006: art. 29-quattuordecies; Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II; Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I; Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale"; Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";

- -gravi fattispecie di reato in materia di lavoro: • omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001); • reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.; gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008); reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
- delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- bancarotta fraudolenta;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Alla domanda, come precisato al 3° capoverso del paragrafo 4.2, per i soggetti richiedenti diversi dalle imprese, dovrà essere allegata la documentazione probatoria relativa ai poteri di legale rappresentanza del soggetto richiedente.

Non è consentito presentare più di una domanda per il medesimo beneficiario. In caso di errore materiale commesso nella compilazione della stessa, è ammessa, entro i termini previsti al precedente paragrafo 4.2, la possibilità di rinunciare all'istanza che si trovi nello stato di "domanda presentata". Solo a seguito dell'esecuzione della procedura di rinuncia sul sistema informatico di Sviluppo Toscana, sarà possibile presentare una nuova domanda per il medesimo codice fiscale.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta da Sviluppo Toscana
L'iter procedimentale della domanda si articola nelle seguenti fasi:
• istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2).
In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3);
• concessione del contributo (v. paragrafo 5.4).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità. Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3). L'istruttoria di ammissibilità e selezione è diretta ad accertare:
▪ la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;
▪ la completezza della domanda stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del Bando;
▪ la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai paragrafi 2.1 e 2.2 del Bando.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:
• la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
• l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 del Bando.

Si specifica che, nel caso in cui le dichiarazioni obbligatorie corrispondenti ai requisiti di ammissibilità non vengano rilasciate, la domanda sarà ritenuta inammissibile.

5.4 Concessione del contributo

L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura della finestra temporale di raccolta delle domande e si conclude entro i 30 giorni successivi con la pubblicazione sul sito di Regione Toscana oltre che sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it, e sul BURT, del decreto dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari. In caso di non ammissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell'esito negativo, entro 15 giorni dall'approvazione dell'elenco.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del richiedente il contributo è fissato nel termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previsti come obbligatori dal paragrafo 4. del Bando.
In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata. I termini di conclusione dell'istruttoria di ammissibilità si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Qualora al momento dell'approvazione dell'elenco dei beneficiari la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione dell'elenco dei beneficiari, pena l'esclusione dal contributo.

Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo. Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Regione Toscana oltre che sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it, e sul BURT, del decreto dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari, ovvero dal ricevimento della comunicazione di non ammissione in caso di rigetto della domanda.

In considerazione dell'entità del contributo, si ritiene non applicabile l'art. 20 della L.R. 71/2017.

5.5 Controlli successivi alla presentazione della domanda

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Regione Toscana oltre che sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it, e sul BURT, del decreto dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari, l'Amministrazione regionale (anche tramite il soggetto gestore) avvia i controlli sui requisiti autocertificati ai sensi del DPR 445/2000, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, a pena di decadenza. In particolare, i controlli verranno attuati su un campione rappresentativo, individuato in relazione ai requisiti autocertificati, nella percentuale stabilita con DGR n. 1058 del 01/10/2001.

5.6 Rinuncia al contributo

Il soggetto beneficiario deve comunicare l'eventuale rinuncia al contributo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Regione Toscana oltre che sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it, e sul BURT, del decreto dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C., alla Regione Toscana/soggetto gestore che adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

In caso di rinuncia comunicata oltre il suddetto termine di 90 gg, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfettario delle spese di istruttoria ed erogazione come indicato al paragrafo 6. In questo caso la rinuncia comporta la decadenza dell'agevolazione che sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'Amministrazione regionale.

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE

La domanda di aiuto vale come istanza di erogazione del contributo eventualmente spettante. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di agevolazione, il contributo a fondo perduto è corrisposto da Sviluppo Toscana SpA in unica soluzione, entro 15 gg dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e indicato nella domanda di agevolazione.
Qualora i controlli a campione di cui al par. 5.5 siano stati avviati ma non ancora conclusi, l'erogazione sarà assoggettata a clausola risolutiva espressa dell'esito negativo dei controlli stessi. Nel caso in cui da detti controlli emergesse la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti, si procederà alla revoca di cui al par. 7 ed al recupero di quanto illegittimamente percepito dal beneficiario.

7. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

7.1 Decadenza del contributo e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale dell'agevolazione:
▪ mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l'irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
▪ rinuncia all'agevolazione trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell'elenco dei beneficiari sul BURT;
▪ esito negativo dei controlli svolti successivamente alla presentazione della domanda.

7.2 Procedura di revoca e recupero del contributo

Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui al paragrafo 7.1 l'Amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale, provvedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate.
Il soggetto gestore comunica, in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al soggetto gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
Gli uffici del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
Entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, il soggetto gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca del contributo e di recupero delle risorse erogate, unitamente agli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali). Gli interessi decorrono dalla data di erogazione del contributo. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.
Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.
Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.
In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

7.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Regione Toscana oltre che sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it, e sul BURT, del decreto dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari sito di Sviluppo Toscana, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla

base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

7.4 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Trattamento dei dati personali ai sensi de del Reg. UE/679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.
Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana - Giunta Regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana
(dati di contatto: email: urp dpo@regione.toscana.it).
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Agenzia per le attività di informazione della Giunta) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento è l'Organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA – ai sensi dell'art. 19 della DGRT n.1261 del 11.08.2025 - nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale Giacomo Matteotti, 60 - 50132 Firenze PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/ 4535524).

8.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il dr Paolo Ciampi, Dirigente del Settore Comunicazione, cerimoniale ed eventi della Giunta della Regione Toscana.
Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Comunicazione, cerimoniale ed eventi con le modalità di cui alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040.
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
edicoledistributori@sviluppo.toscana.it

8.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni ai soggetti beneficiari verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti negativi dell'istruttoria delle domande. L'indirizzo di PEC da utilizzare è asa-regimidiaiuto@cert.sviluppo.toscana.it.
Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine,
i partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.
L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

9. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

EUROPEO

Regolamento (CE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (De Minimis).
Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (clausola Deggendorf)

NAZIONALE

REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"

LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"

D.LGS. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"

D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)

D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183”

D.L. 24-01-2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

D.L. 07-05-2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94”

LEGGE 06-11-2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO -
“Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62”

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 “Certificazione dei crediti e rilascio del DURC– primi chiarimenti”

D. LGS. 14-04-2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 “Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”

D.M. 14-01-2014 “Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”

D.M. 30-01-2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)

LEGGE 22-05-2015, N. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”

LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”

D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 “Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

D.Lgs. 24-04-2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108;

REGIONE TOSCANA

Legge regionale 4-02-2025, n. 11 "Valorizzazione della Toscana diffusa"

DECISIONE C.R n. 10 del 1-.03-2025, "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025" che, ai sensi del comma 5bis dell'art. 8 della l.r. 1/2015, aggiorna la sezione del DEFR di contenuto programmatico, ed in particolare il paragrafo 4.3 "La valorizzazione della Toscana diffusa" e il Progetto regionale 27 "Interventi nella Toscana diffusa", e integra l'elenco dei territori della "Toscana diffusa", rispetto a quanto previsto dal Programma regionale di sviluppo al tempo vigente, secondo le disposizioni del comma 3 dell'art. 1 "Ambiti territoriali, oggetto e finalità" della su citata l.r. 11/2025

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12- 2000 n. 445"

L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"

L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"

DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"

DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"

DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"

L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"

DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"

L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"

DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 “L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00”

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 “Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011”

L.R. 12-12-2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”

L.R. n. 71 del 15/12/2017 e ss.mm.ii., della L.R. n. 16 del 3 marzo 2020 “Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017”